COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 623

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 623

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2529) 623

PRESIDENTE, *Relatore* 623, 626, 627
AMATUCCI 626
BISANTIS 626
CACCIATORE 627
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 625, 626, 627
ZOBOLI 626

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525) 627

PRESIDENTE 627, 631, 632, 633, 635
AMATUCCI 632
BISANTIS 633, 634
CACCIATORE 630, 634
DE GRAZIA 631
MARTUSCELLI 630, 633, 634
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 627, 630, 631, 632, 634
PENNACCHINI 630, 631, 632, 634

Votazione segreta:

PRESIDENTE 635

La seduta comincia alle 9,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cavallaro Francesco è in congedo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di proseguire subito nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale dei minorenni », già approvato dalla Commissione II del Senato nella seduta del 7 luglio 1965.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2529).

PRESIDENTE, *Relatore*. Nella seduta di ieri, essendo impegnato altrove il relatore Reggiani, ho svolto personalmente la rela-

zione. Penso che tutti i colleghi siano informati sull'argomento, anche perché nella precedente seduta si è svolta una lunga discussione ed abbiamo visto che il codice penale, a proposito della sospensione condizionale della pena la ammette per i maggiorenni in caso di pena ammontante ad un anno di reclusione sola o congiunta con pena pecuniaria; per i minorenni in caso di pena ammontante a due anni sola o congiunta con pena pecuniaria. Nel 1934, quattro anni dopo l'entrata in vigore del codice penale, la legge istitutiva del tribunale dei minorenni stabilì che i minori potessero usufruire della sospensione condizionale in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni. Il limite era, quindi, superiore di un anno a quello stabilito dal codice penale. La legge sul tribunale dei minorenni stabilì, anche, che la sospensione condizionale poteva essere concessa in caso di condanna a pene pecuniarie non superiori a 2.500 lire. Questo importo, attraverso diversi provvedimenti legislativi, è stato portato al limite di lire 120.000. Nel 1961, poi, in sede di modifica dell'articolo 135 del codice penale, il ragguaglio in denaro di un giorno di detenzione venne fissato in lire 5.000 e nello stesso tempo furono rivisti gli articoli 19 e 20 del regio decreto legge istitutivo del tribunale dei minorenni, elevando a 600.000 lire il limite della pena pecuniaria per l'applicazione ai minori della sospensione condizionale. Dobbiamo ricordare che il codice penale, per quanto riguarda i maggiori di anni 18, dice soltanto che a costoro si applica la sospensione condizionale nel caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, sola o congiunta con pena pecuniaria che, convertita in pena detentiva, priverebbe della libertà personale per un tempo, nel complesso, non superiore ad un anno.

Non stabilisce quindi alcuna cifra. Però, se facciamo il calcolo: 5.000 lire al giorno per 365 giorni, corrispondono a un milione e 800 mila lire di pena pecuniaria. Sorge quindi il problema di allineare il limite fissato per i maggiorenni con quello statuito per i minorenni perché, come è stato rilevato, non è giusto che ci sia questa disparità di trattamento dato che per i minorenni tre anni di pena detentiva corrisponderebbero a circa quattro milioni e mezzo di pena pecuniaria.

Questa è stata praticamente la mia relazione nella seduta di ieri. Nel corso della discussione generale sono sorte alcune questioni: il collega Bisantis, pur pronunciandosi favorevolmente al disegno di legge, ha fatto notare che, a suo parere, sarebbe opportuno vagliare anche la questione del perdono giudiziale insieme a quello della sospensione condizionale per i minorenni proponendo, inoltre, l'estensione agli ultra settantenni delle norme di maggior favore nella sospensione condizionale della pena. Non credo che in questa nostra discussione rientri il problema degli ultra settantenni, in quanto completamente estraneo alla materia di cui siamo stati investiti con questo disegno di legge. Con un emendamento al testo del disegno di legge si potrebbe, invece, prendere in esame la questione del perdono giudiziale, che è previsto dall'articolo 19 del regio decreto legge 20 giugno 1934, n. 1404.

Preciso, inoltre, che il collega Bisantis nel suo intervento aveva premesso che, trattando uno specifico istituto come la sospensione condizionale della pena, conveniva riesaminarlo in tutti i suoi aspetti e non spezzettarlo nelle varie implicazioni ma, io, obiettai subito che un conto è l'istituto della condizionale ed altro è l'istituto del perdono giudiziale. Considerando inoltre che, nella discussione al Senato, il senatore Monni, aveva espresso una certa preoccupazione, temendo che si fosse portati ad indulgere nei confronti dei minorenni, proprio quando la delinquenza minorile è in recrudescenza, si diceva che il perdono giudiziale ha una sua strutturazione specifica in quanto è l'unico istituto che riguarda unicamente il tribunale per i minorenni. Se lasciassimo inalterate le norme del perdono giudiziale non faremmo altro che rimarcare la differenza delle funzioni dei due istituti. Obietta ancora il collega Bisantis: « però ci sono dei casi di pena pecuniaria di una certa rilevanza (vedi contrabbando) per cui il tribunale per i minorenni non può concedere il perdono giudiziale se si supera, anche di una sola lire, le 600.000 lire ». È vero, ma a questo punto si deve anche supporre che se il reato supera un certo limite di pericolosità sociale, è bene che a quel minorenne non sia concessa la sospensione condizionale (che fra l'altro, come il perdono giudiziale, rientra nelle facoltà discrezionali del giudice) che, pur lasciando indenne il colpevole da conseguenze immediate, gli mette al collo, per così dire, un capestro, che è quello dell'avvertimento di non commettere altri reati, in quanto, altrimenti, dovrebbe scontare l'una e l'altra eventuale condanna.

Ieri, alla fine della discussione, era prevalsa l'idea di rinviare la trattazione dell'argomento, ma avendo avuto un colloquio privato con il sottosegretario Misasi ho tratto la convinzione che il Governo sia dell'opinione di

mantenere ferma la distinzione attuale fra perdono giudiziale e sospensione condizionale della pena e di mandare avanti il disegno di legge. Per questa ragione ho pensato di riproporre, oggi stesso, la questione all'attenzione della Commissione e prego il sottosegretario Misasi di illustrarci la posizione del Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ritiene che sia il caso di varare subito questo disegno di legge per correggere lo squilibrio che si è venuto a creare fra il trattamento del minore e quello del maggiore di 18 anni per quanto riguarda l'applicazione della sospensione condizionale della pena. L'intenzione del disegno di legge è, e resta, solo questa; è un problema reale che si risolve solo in questo modo: modificando l'articolo 20 della legge istitutiva del tribunale dei minorenni e ragguagliando il meccanismo a quello del codice penale per quanto riguarda l'istituto della sospensione condizionale.

Il deputato Bisantis sollevò il problema di un ulteriore sviluppo di questo disegno di legge con l'intento di comprendervi anche l'articolo 19 del regio decreto legge 20 giugno 1934, n. 1404 che riguarda il perdono giudiziale. Non nego che sull'istituto del perdono giudiziale come degli altri istituti riguardanti il tribunale per i minorenni possano esistere una serie di problemi e, quindi, sia lecito auspicarne delle modifiche, però il problema del perdono giudiziale non mi sembra strettamente collegato a quello più semplice, più limitato e di molta modesta ambizione che il Governo ha voluto affrontare con questo disegno di legge. Non c'è dubbio, infatti, che sospensione condizionale della pena ed il perdono giudiziale sono istituti diversi anche se, indubbiamente, esista un certo parallelismo. L'articolo 19 del regio decreto legge 20 giugno 1934, n. 1404 prevede che il perdono giudiziale può essere concesso dal tribunale per i minorenni nella fattispecie di una pena non superiore in concreto a 2 anni di detenzione ovvero di una pena pecuniaria non superiore a 600.000 lire, anche se congiunta a quella detentiva. L'articolo 20 – quello che andiamo a modificare – invece, prevede la possibilità di concedere la sospensione condizionale nella fattispecie di una pena detentiva non superiore a 3 anni e ad una pena pecuniaria di lire 600.000. Esiste, quindi, un parallelismo per quanto si attiene al limite della pena pecuniaria ed una divergenza relativamente alla pena detentiva prevista rispettivamente nei due istituti. Vi è, inoltre, per il perdono giudiziale, la possibilità del cumulo delle pene che non è previsto per la sospensione condizionale. Resta da spiegarsi il perché di questa diversità. Per quanti sforzi abbia fatto non sono riuscito a trovare una spiegazione logica e sistematica oppure c'è una spiegazione che in fondo è collegata ad un atteggiamento fiscalistico. Probabilmente, con il limite di 600.000 lire, si manifesta la preoccupazione dello Stato di garantirsi verso certi tipi di reati finanziari. Questa è l'unica ragione che, a mio giudizio, sia atta a spiegare il limite fissato per l'uno e per l'altro istituto.

Però, se volessimo renderli perfettamente concordanti, potremmo fare una sola cosa: stabilire per il perdono giudiziale lo stesso parametro che stabiliamo nel disegno di legge in esame per la sospensione condizionale e, cioè, che tutti e due gli istituti trovino la loro applicazione quando la pena non venga a superare i 3 anni di detenzione, ovvero quando una pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, e ragguagliata, dia come totale un risultato non superiore ai 3 anni di detenzione. Conseguentemente, il vigente parametro per il perdono giudiziale andrebbe modificato nel senso che questo istituto troverebbe la sua applicazione quando il giudice ritenga possibile la applicazione di una pena detentiva non superiore ai 3 anni, oppure una pena pecuniaria che, da sola o congiunta a quella detentiva, e ragguagliata, non superi i valori dei tre anni di detenzione.

Però, nell'attuale ordinamento, il parametro per la sospensione condizionale è rapportato ad una pena pari a tre anni di detenzione oppure ad una pena pecuniaria non supperiore a 600.000 lire sia essa sola o congiunta per cui un minore condannato, per ipotesi, a due anni di pena detentiva ed a 500.000 lire di pena pecuniaria, può beneficiare della sospensione condizionale della pena. Se, invece, si applicasse il principio di cui dicevo prima, per parallelismo con quanto disposto dall'articolo 20, il minore, nello stesso caso, non potrebbe beneficiare dell'istituto della sospensione condizionale. Sorgono quindi molti problemi. Per tutte queste ragioni il Governo insiste sull'opportunità di ovviare alla grave disparità di trattamento che si ha tra un colpevole minore ed uno maggiore di 18 anni a danno del minore per quanto riguarda l'istituto della sospensione condizionale. Non escludo che si possa ritornare, in altra sede, su tutti i problemi che sono stati posti. Mi auguro, perciò, che il disegno di legge sia approvato al più presto.

BISANTIS. A mio avviso rimane sempre quella anomalia di cui ho precedentemente parlato per cui un minore condannato a due anni di detenzione e 600.000 lire di pena pecuniaria può beneficiare del perdono giudiziale, mentre se la pena è anche leggermente più grave non può beneficiare di questo perdono giudiziale ed il giudice deve ricorrere nei suoi confronti alla sospensione condizionale della pena. A mio parere questo sistema che, pure dovrebbe essere armonico, denuncia delle gravi anomalie.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A mio parere questo squilibrio esisterebbe anche se noi non modificassimo l'articolo 20 del regio decreto legge sul tribunale dei minorenni, anzi sarebbe molto più grave.

PRESIDENTE, *Relatore.* Ritengo che il vero problema consista soprattutto nel fatto che per l'articolo 19 del regio decreto legge sul tribunale dei minori, articolo che contempla il perdono giudiziale, il minore può beneficiare del perdono giudiziale se è condannato a due anni di pena detentiva ed a 600.000 lire di pena pecuniaria anche se congiunta alla pena detentiva.

È vero che i due istituti sono molto diversi ed è vero anche che il perdono giudiziale, oltre un certo limite, non può essere applicato. Il problema del perdono giudiziale è un problema di valutazione dei limiti, per cui possiamo prendere in considerazione la possibilità, in un prossimo futuro, di aumentare o diminuire questi limiti, ma in ogni caso non sussiste il parallelismo con l'istituto della sospensione condizionale che stiamo trattando.

BISANTIS. Il problema però rimane sempre aperto: il giudice, in caso di condanna ad una pena pecuniaria di 800.000 lire, poniamo il caso, non può applicare l'istituto del perdono giudiziale e deve ricorrere alla sospensione condizionale della pena che, però, non può essere concessa che una sola volta. Ecco, perchè mi permetto di insistere, in quanto vedo un parallelismo tra i due istituti i cui presupposti sono identici.

ZOBOLI. Mi sembra che il disegno di legge, che modifica l'articolo 20 del regio decreto legge 20 giugno 1934, n. 1404 dica che la pena pecuniaria per cui può essere applicato l'istituto della sospensione condizionale deve essere pari alla somma cui potrebbero essere ragguagliati i tre anni di detenzione, mentre l'articolo 20 della legge sul tribunale dei minorenni stabilisce in 600.000 lire il limite per l'applicazione di questo istituto.

Desidero fare alcune osservazioni a futura memoria del Governo. Ci stiamo preoccupando del problema concreto della pena ma penso che dovremmo occuparci anche, se non soprattutto, del problema dal punto di vista sociale, particolarmente per quanto riguarda l'avvenire del minore ed il suo reinserimento nella vita sociale. Dovremmo quindi prendere anche in considerazione l'articolo 175 del codice penale che concerne la non menzione nel certificato penale, in quanto anche il minore colpevole è sottoposto alla norma di questo articolo. Ora, mi pare, che per il minore rappresenti una vera previdenza la possibilità di immissione nella vita sociale senza il pregiudizio della iscrizione della condanna sul certificato penale. Ritengo che sarebbe il caso di dettare delle precise norme per estendere la possibilità della non menzione della condanna con sospensione condizionale della pena sul certificato penale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il sistema dell'articolo 20 è questo: il minore può godere del beneficio della sospensione condizionale se è condannato a una pena non superiore a 3 anni di detenzione oppure a 600.000 lire di pena pecuniaria. Il minore che è condannato ad una pena pecuniaria di 800.000 lire non può beneficiare della sospensione condizionale della pena; e questa è la sostanza dell'articolo 20, perché non è detto « anche se congiunta » come è previsto dall'articolo 19 per il perdono giudiziale. Le due ipotesi sono tenute nettamente separate.

AMATUCCI. Sono veramente dolente di non aver sentito le osservazioni fatte dall'amico Bisantis, riconosciute quanto mai influenti e pertinenti dallo stesso nostro Presidente.

Certo la strutturazione delle norme che riguardano il tribunale per i minorenni, come ha detto l'onorevole sottosegretario, avrebbe bisogno di una revisione totale.

Per quanto concerne le osservazioni che sono state fatte, non mi sembra possibile arrivare ad una equiparazione tra la concessione del perdono giudiziale e la concessione della condizionale. Sono due ipotesi sostanzialmente diverse; sono due istituti diversi, in quanto i giudici del tribunale per i minorenni quando credono, in applicazione dell'articolo 14, di non doversi procedere, oppure, in sede di giudizio, di concedere il perdono giudiziale, ritengono che si tratti di monellerie, e che il minore, valutata anche la sua personalità, l'ambiente dove vive e quanto altro, si rimet-

terà sulla buona strada. Invece, quando parliamo di condanna condizionale vuol dire che la violazione è stata commessa con « *animus* » ben diverso da quello che aveva il minore ritenuto degno del perdono giudiziale. Quindi, questo parallelismo tra l'istituto del perdono giudiziale e quello della condanna condizionale mi sembra impossibile e se questa mia asserzione fosse errata dovremmo sopprimere o l'uno o l'altro dei due istituti. Ma finché teniamo distinti gli articoli 19 e 20 della legge sul tribunale dei minorenni, ci troviamo di fronte ad ipotesi giuridiche completamente diverse.

Mi pare piuttosto che il disegno di legge, così come è stato trasmesso dal Senato – cioè una pena che, convertita a norma di legge, limiti la libertà personale per un tempo inferiore nel complesso a 3 anni – potrebbe essere semplificato. Si potrebbe dire: « Il magistrato può concedere la condanna condizionale quando ritenga di irrogare una pena detentiva non superiore a 3 anni oppure una multa non superiore a X », altrimenti ci troveremmo nella situazione per cui dando una multa, invece che di 600.000, di 650.000 lire, il minore non potrebbe beneficiare della condanna condizionale. In sostanza direi di mettere 3 anni o la multa senza dire che, convertita a norme di legge, priverebbe il minore della libertà personale per un tempo non superiore a 3 anni.

CACCIATORE. Ritengo che i due istituti debbano rimanere nettamente separati, usando una certa larghezza nella concessione della condanna condizionale, ma non anche per il perdono giudiziale, in quanto il minore, dopo il perdono giudiziale, può delinquere nuovamente, mentre la condanna con la sospensione condizionale della pena lo induce a serbare una buona condotta per lungo tempo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale e nella mia veste di relatore mi permetto di osservare: il disegno di legge si riporta integralmente a quanto è detto dall'articolo 163 del codice penale in una equiparazione ed in un parallelismo perfetto dal punto di vista della dizione, con una unica differenziazione: per il maggiore di anni 18 la pena detentiva non è superiore ad 1 anno mentre per il minore è di 3 anni al massimo. Il sottosegretario ha già espresso un orientamento che condivido: pena detentiva fino a 3 anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria; si stabilisce una fungibilità per cui il minore condannato, ad esempio, a un anno di pena detentiva e ad una pena pecuniaria di 3.500.000 lire può ancora beneficiare della sospensione condizionale tenuto conto che un anno di pena detentiva corrisponde a lire 1.825.000.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo prego di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Do lettura dell'articolo unico:

« Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

ART. 20.

(*Sospensione condizionale della pena*)

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni ».

Trattandosi di un articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta, avevamo pregato il sottosegretario di delinearci uno schema che rispecchiasse le intenzioni del Governo in relazione ai vari elementi posti in luce durante le nostre precedenti discussioni.

Da parte dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari c'era stata una confluenza di intesa circa il costo dei protesti e la necessità di una loro perequazione; orientamenti positivi sussistevano anche in merito alla autonomia degli aiutanti ufficiali giudiziari ad elevare protesti nonché circa il numero dei presentatori ed in merito alla ripartizione delle competenze fra notai, ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come i componenti della Commissione ricorderanno, nell'ultima riunione feci alcune dichiarazioni sulle quali, almeno in linea di massima, vi fu una concor-

danza di consensi. Nel corso di quella riunione si era manifestato l'orientamento di estendere la facoltà di elevare protesti anche ad altre categorie, come gli ufficiali postali e gli impiegati di banca, per evitare la sperequazione dei costi dei protesti a seconda da chi fossero effettuati. A nome del Governo feci presente che non si poteva accettare la estensione di questa attività a funzionari difficilmente controllabili, in quanto tale soluzione avrebbe potuto creare una serie di gravi problemi di carattere tecnico. Feci presente, in quella occasione, che la prima soluzione doveva essere quella della unificazione dei costi dei protesti. Questo era il primo problema. C'era, poi, un altro problema, quello di delimitare la competenza nel modo più preciso possibile al fine di evitare il grave disordine della concorrenza fra le varie categorie. Su questo secondo problema proposi una serie di possibili soluzioni: la prima consisteva nel riconoscimento di una sfera di autonomia per gli aiutanti ufficiali giudiziari sempre che vi fosse un parallelo all'interno della categoria dei notai con la creazione della figura dell'aiutante notaio; questa soluzione tuttavia, come già dissi in quella occasione, incontrava delle enormi difficoltà nella sua attuazione.

La seconda soluzione sarebbe stata quella di riservare alla competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari i protesti di effetti fino ad un certo limite di valore oltre il quale subentrerebbe la competenza promiscua dei notai e degli ufficiali giudiziari. Proposi, infine, una terza soluzione che sarebbe stata quella di lasciare le cose come stavano e prevedere solo una delimitazione di competenza per valore tra notai ed ufficiali giudiziari.

Esisteva, infine, la questione del numero dei presentatori, problema che perderebbe la sua importanza quando fossero risolti i problemi cui prima ho accennato e che troverebbe la sua soluzione obbligata secondo la scelta di una delle tre soluzioni ipotizzate.

Infatti, se prevediamo la competenza esclusiva dell'aiutante ufficiale giudiziario fino ad un certo limite di valore degli effetti in protesto, per forza di cose tanto al notaio quanto all'ufficiale giudiziario dovremmo assegnare un certo numero di presentatori pressoché pari per non danneggiare o l'una o l'altra delle due categorie. Naturalmente il problema andrebbe risolto diversamente se si adottasse un'altra soluzione per il probelma di fondo.

Secondo me il problema più importante è quello della unificazione delle tariffe. Ho studiato questo problema e devo dire che presenta delle notevoli difficoltà. Si tratta, infatti, di valutare tutta una serie di elementi che concorrono a formare il prezzo dell'atto del protesto. Ciascuna categoria ha, infatti, per proprio conto diversi ordinamenti e diversi regolamenti. Non è quindi facile trovare una soluzione univoca. Di fronte a queste difficoltà gli uffici del ministero avevano preparato un articolo del seguente tenore: « Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvederà a determinare in modo unitario per tutte le categorie di pubblici ufficiali contemplate dalla legge il costo dell'atto del protesto ».

Questa è una proposta concreta, però, dopo un colloquio con il Ministro di grazia e giustizia, abbiamo deciso di non accettare questa delega dato che il vero problema che vogliamo affrontare non è solo quello dell'unificazione dei costi del protesto ma, se possibile, anche quello della loro riduzione. Infatti, dire unificazione delle tariffe e dei costi può significare molto poco, perché l'unificazione potrebbe stabilirsi a livelli più alti. Quindi abbiamo rinunciato a questa delega e desideriamo discutere il problema in Parlamento.

Però il punto nodale non è tanto quello delle tariffe quanto il modo con cui viene gestito questo servizio. Si tratta, in sostanza, di riuscire a creare un meccanismo che eviti ogni possibile abuso, soprattutto nelle trasferte, nei depositi, e così via. Il vero problema, che esiste in materia di costo del protesto, è la somma di una serie di voci che attraverso una prassi ormai consolidata aggrava sostanzialmente i costi. Ecco perché non mi pare soddisfacente e conclusiva l'affermazione di principio dell'unificazione dei costi che dovrebbe venir definita con decreto ministeriale. Se non si trovasse altra soluzione ci potremo attenere a questa; ma vorrei, se fosse possibile, arrivare a una proposta articolata. Conseguentemente sono indotto a chiedere un rinvio di una settimana del seguito della discussione.

Per quanto concerne la suddivisione delle competenze fra categorie, in base alle richieste pervenuteci dalla Commissione, abbiamo studiato varie soluzioni che ho già tratteggiato e ci siamo convinti che la creazione, in campo notarile, di una nuova figura, parallela a quella dell'aiutante ufficiale giudiziario, sia una soluzione difficile. Si creerebbe un'altra categoria di pubblici ufficiali, i praticanti, con azione limitata ad un solo settore di attività, e si dovrebbe studiare una completa regolamentazione dello stato giuridico relativo. Non vediamo questa soluzione, perché non possiamo fare del praticante notaio un ufficiale

giudiziario anche se dal punto di vista sistematico sembrerebbe preferibile questa strada.

Chiedo alla Commissione se, in linea di principio, si possa operare una scelta fra le varie ipotesi che ho prospettato. In linea di principio, e di armonia con il sistema, preferiremmo la soluzione che introduce una riserva esclusiva di competenza per gli aiutanti ufficiali giudiziari, ad esempio per gli effetti sino a diecimila lire, mantenendo oltre questo livello la competenza promiscua degli ufficiali giudiziari e dei notai. Questa, dal punto di vista sistematico, ci sembra la soluzione più armonica e più giusta; però è una soluzione che presenta gravissimi inconvenienti che ho il dovere di enunciare. Avremmo dovuto stabilire il limite di valore per fissare la competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari sulla base di dati statistici, ma l'ultimo rilevamento si riferisce al 1961. Da allora la situazione si è notevolmente modificata, anche perché è evidente che il fenomeno dei protesti varia con il mutare della congiuntura, della situazione economica e della situazione sociale. Da qui una serie di enormi difficoltà per trovare un limite di valore senza determinare fra le varie categorie delle ripercussioni notevoli. Ma la preoccupazione maggiore, oltre alla difficoltà di stabilire dei limiti validi con un minimo di approssimazione, è la diversità con cui si presenta il fenomeno del protesto nella sua entità da zona a zona del paese.

Esiste uno squilibrio oggettivo, fra zona e zona, che non possiamo ignorare. Teniamo presente che, nell'Italia meridionale, i tagli per piccoli importi sono assolutamente prevalenti, mentre nell'Italia settentrionale le cambiali sotto le 10.000 lire sono in numero esiguo. Verremmo, pertanto, ad avere una situazione per cui nell'Italia meridionale, riconoscendo agli aiutanti ufficiali giudiziari una competenza esclusiva entro le diecimila lire, questa categoria verrebbe a monopolizzare quasi tutta la massa dei protesti, mentre nell'Italia settentrionale si avrebbe il fenomeno contrario e, probabilmente, con una incidenza ancora più marcata.

Per cercare di eliminare questa difficoltà si potrebbero delegare i primi presidenti delle Corti di appello a stabilire, anno per anno, il limite di valore degli effetti da ripartire fra gli aiutanti ufficiali giudiziari e le altre categorie.

Questa è la proposta che, dopo attento studio, l'ufficio del Ministero ci ha fatto, però, devo dire, mi lascia perplesso, anche perché non so se veramente riesca a superare l'inconveniente dello squilibrio territoriale all'interno di una stessa Corte d'appello. Macroscopicamente il discorso vale per le grandi ripartizioni geografiche; ma credo che entro la stessa circoscrizione della Corte d'appello di Roma esista analogo squilibrio tra piccole borgate o comuni dell'agro e centro della città.

Così, questa soluzione (per la quale abbiamo predisposto tutta una serie di articoli), pur sembrando in tesi l'unca valida per rispettare un certo sistema, ci lascia molto perplessi.

Conseguentemente abbiamo studiato, come subordinata, anche un'altra soluzione, che non è più quella della distinzione per valore dei limiti di competenza, quindi, non più quella perfetta delimitazione delle competenze che si sarebbe avuta nel primo caso. Praticamente fra ufficiali giudiziari e aiutanti si attuerebbe una suddivisione verticale lasciando agli aiutanti ufficiali giudiziari il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di protesto. Naturalmente sull'ammontare della percentuale si può sempre discutere.

Tengo a dire che questa soluzione, che forse è più facile dal punto di vista pratico e più comoda dal punto di vista sistematico risolve scarsamente il problema che vogliamo risolvere rispetto alla delimitazione delle competenze fra le tre categorie. Infatti, rimane sempre la competenza promiscua fra notai e ufficiali giudiziari. Però, d'altro lato, è vero che gli aiutanti ufficiali giudiziari avranno assicurata una percentuale fissa, quale che mai sarà.

Il Governo su queste soluzioni desidera sentire il parere della Commissione, perché attende lumi e indicazioni sulla scelta da effettuare. Il problema centrale, per noi, era e resta quello della unificazione dei costi dei protesti e vogliamo affrontarlo radicalmente. La questione della ripartizione dei protesti e dei relativi limiti ci interessa molto, ma è chiaro che su questi argomenti abbiamo ampia possibilità di discussione, proprio perché vi sono difficoltà obiettive, che non possiamo dimenticare.

A seconda che si accetti l'una o l'altra soluzione, relativa alla ripartizione dei protesti, si risolve anche il problema dei presentatori, che non è tanto, a mio avviso, quello di stabilire se debbano essere due, tre, quattro o dieci, ma di stabilire un numero pari o diverso per i notai e per gli ufficiali giudiziari. Naturalmente, se si sceglie la prima soluzione, personalmente ritengo che debbano essere in numero pari perché, se riusciamo a delimitare una competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari, oltre la quale

scatta la competenza promiscua, è chiaro che le due categorie devono essere poste in condizione di parità: possiamo anche dare sei presentatori a ciascuno, ma sempre in numero uguale.

Se, invece, l'aiutante ufficiale giudiziario resta in qualche modo « agganciato » all'ufficiale giudiziario, e distinto da esso solo per il fatto della percentuale, allora si può anche prevedere un rapporto diverso nel numero dei presentatori dandone il doppio ai notai rispetto a quelli assegnati agli ufficiali giudiziari perché l'aiutante continua ad essere aiutante. Quindi, la questione del numero dei presentatori mi pare collegata alla scelta che faremo dell'una o dell'altra soluzione.

Il Governo, ripeto, ha le soluzione già pronte; per la prima vi chiediamo un po' di tempo, in modo da arrivare ad una formulazione precisa. Per la seconda vorremmo qualche indicazione dalla Commissione.

MARTUSCELLI. Nel caso si adottasse la soluzione del limite oggettivo di competenza per valore, quale sarebbe questo limite?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La misura di questa competenza verrebbe fissata annualmente per ciascun distretto con decreto del presidente della Corte di appello, sentito il parere dell'ufficiale giudiziario e, in ogni caso non potrà essere superiore alle 15.000 lire. Entro questo limite potrà spaziare il potere di discrezionalità del presidente.

PENNACCHINI. Desidero anzitutto ringraziare il sottosegretario Misasi per il notevole contributo dato ai lavori della nostra Commissione con il suo intervento. Il motivo centrale della mia gratitudine si incentra sull'accoglimento da parte del Governo – dopo anni di attesa non solo da parte delle categorie, ma anche dei privati – della parificazione delle tariffe. Era veramente assurdo dover continuare con degli squilibri e delle differenziazioni tanto stridenti ed una parificazione ed un livellamento del costo dei protesti si imponevano. Ritengo, quindi, che su questo punto convergano i pareri anche degli altri commissari. Mi debbo compiacere anche perché in questo tentativo di livellamento si parla addirittura di una riduzione dei costi: quindi doppio motivo di ringraziamento al Governo anche perché rinuncia a una delega da parte della Commissione che, fra l'altro, non so fino a quale punto potrebbe essere regolamentare in sede legislativa, e ci propone degli emendamenti che serviranno a semplificare il problema.

Meno importante ritengo il problema della competenza, per il quale il Governo ha rimesso a noi la responsabilità della decisione. Il Governo, però, ci propone tre soluzioni La prima è quella della creazione del cosiddetto ma non meglio identificato, aiutante notaio e sono del parere che non possa essere affidata una responsabilità di natura pubblica ad un aiutante notaio.

Le altre due soluzioni sono: una riserva di competenza di valore per gli aiutanti ufficiali giudiziari fino a un limite di 15.000 lire, con la possibilità, da parte dei primi presidenti delle Corti di appello, di spaziare entro questo limite; l'altra soluzione è quella della percentuale.

Le difficoltà prospettate dal Governo me le ero subito poste quando si è accennato a questa soluzione. Dovendo logicamente mantenere il limite di valore entro una cifra piuttosto bassa, dovremmo cercare di ovviare all'inconveniente, già posto in evidenza, cioè quello di dare un cumulo eccessivo agli aiutanti ufficiali giudiziari di determinate zone e questa soluzione, probabilmente, non accontenterebbe né gli aiutanti né gli ufficiali giudiziari. Anche lo stesso arco di discrezionalità che si intenderebbe riconoscere al primo presidente della Corte di appello non è tale da ovviare a questo inconveniente. Da parte mia aggiungerei ancora una cosa: un siffatto sistema comporterebbe la modifica dell'attuale articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, ove è stabilita la funzione vicaria degli aiutanti ufficiali giudiziari che può estrinsecarsi solo dopo il decreto del capo dell'ufficio giudiziario, in relazione al fatto che l'ufficiale giudiziario non esista o sia impedito. Nel sistema o soluzione previsti dal Governo si andrebbe a istituire una vera e propria competenza autonoma dell'aiutante ufficiale giudiziario che modificherebbe l'attuale articolo 33.

La terza soluzione, e cioè quella della percentuale riservata agli aiutanti ufficiali giudiziari anche se non è, come ha esposto lo stesso sottosegretario Misasi, scevra di difficoltà o di difetti, mi sembra – allo stato attuale – la più idonea. Non c'è dubbio che, in tal modo potrebbe essere assicurato alle due categorie degli aiutanti e degli ufficiali giudiziari, un gettito uniforme per tutte le zone d'Italia e non occorrerebbe rivedere la legge sull'ordinamento degli aiutanti e degli ufficiali giudiziari.

CACCIATORE. Si proporrebbe quindi di escludere una funzione autonoma dell'aiutante ufficiale giudiziario?

PENNACCHINI. La questione dell'autonomia è una conseguenza del sistema che si vuo-

le adattare. Però, dico: se adottiamo il sistema della divisione in percentuale dei protesti, evidentemente non ci sarà bisogno di rivedere l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Avremmo predisposto per quella ipotesi un articolo così formulato: « A ciascun aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il disposto dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, deve essere in tutti i casi garantito un minimo pari al 25 per cento (questa percentuale si potrà discutere) degli emolumenti percepiti, al lordo di spese e gravami, a titolo di indennità di trasferta da ciascun ufficiale giudiziario ».

PENNACCHINI. Questa forma della percentuale, a mio avviso, rappresenta la migliore possibilità di soluzione e converrà discutere sulla misura. Come tutti i colleghi sanno, il compito degli ufficiali giudiziari è quello dell'esecuzione, mentre il compito degli aiutanti ufficiali giudiziari è quello della notificazione. Ho fatto qualche ricerca per vedere quale sia il gettito dell'una e dell'altra categoria nelle sedi principali, ed ho scelto per questa indagine le città di Roma, Napoli e Milano.

A Roma gli ufficiali giudiziari hanno realizzato, nel 1964, un introito di lire 50 milioni circa, mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno prodotto trasferte un un importo di lire 168 milioni. È vero che il numero degli aiutanti ufficiali giudiziari è, nelle grandi sedi, quasi il doppio di quello degli ufficiali giudiziari (anche se poi il numero delle due categorie in tutto il territorio nazionale sia uguale); però 168 non è il doppio di 50, ma più di tre volte tanto. A Napoli le cifre sono 19,5 milioni di lire contro 80 milioni. A Milano, 20 milioni di lire contro 80 milioni.

Ricordo che gli ufficiali giudiziari, in base all'articolo 146 dell'ordinamento, devono versare il 10 per cento dei loro introiti per spese d'ufficio. Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari devono versare il 10 per cento: però, se questi due 10 per cento non raggiungono la cifra necessaria per mantenere l'ufficio, cioè se si realizza un *deficit*, questo è sempre coperto soltanto dagli ufficiali giudiziari. Ecco perché, a mio avviso, per rimanere in una situazione di equità, la percentuale potrà convenientemente configurarsi intorno al 20 per cento anziché al 25 per cento. Evidentemente, prima di fissare questa percentuale, dovremo appurare meglio i dati, non solo quelli che ho riferito, ma anche quelli che il Governo ci potrà sottoporre, per stabilire un equilibrato trattamento per le due categorie.

Ed è proprio la necessità di questo equo trattamento che mi fa propendere per la soluzione della ripartizione a percentuale cui, come ho già dichiarato, va il mio particolare favore.

Per quanto riguarda i presentatori, sono pienamente d'accordo circa la limitazione del loro numero. D'altro lato, se viene adottata la soluzione della ripartizione a percentuale, il problema del numero illimitato o eccessivo dei presentatori non si pone più, perché il problema viene sdrammatizzato e notevolmente svuotato di contenuto. Ritengo che si potrebbe convenientemente lasciare un presentatore ai notai, magari prevedendo la possibilità di elevarne il numero a due nei giorni di maggior afflusso di titoli, e lasciarne uno anche agli ufficiali giudiziari, non consentendo, però, un secondo presentatore, in quanto il lavoro degli ufficiali giudiziari viene integrato e completato dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Le chiederei una precisazione in riferimento a quelle cifre che ha citato per Roma, Milano e Napoli: ci sa dire anche la differenza di numero fra ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari?

PENNACCHINI. A Roma, Napoli e Milano gli aiutanti ufficiali giudiziari sono un po' meno del doppio degli ufficiali giudiziari.

DE GRAZIA. Prendo la parola unicamente per dichiararmi favorevole alla unificazione e parificazione dei costi dei protesti. È una innovazione molto importante.

Debbo, comunque, riallacciandomi a quel rapporto numerico fra ufficiali giudiziari e aiutanti fornitoci dal collega Pennacchini, precisare che le cifre a mia disposizione danno un risultato ben differente. Stando ai miei dati, il rapporto tra ufficicali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari è da uno a tre.

PENNACCHINI. No! Non arriva neppure al rapporto di uno a due.

DE GRAZIA. L'equivoco in cui incorre il deputato Pennacchini deriva dal fatto che vi sono piccole città, piccoli e grossi comuni, nei quali aiutanti ufficiali giudiziari coprono la carica di ufficiale giudiziario, dietro delega di questi ultimi. A Roma, comunque, di fronte a 165 aiutanti ufficiali giudiziari, esistono 52-53 ufficiali giudiziari. Ogni aiutante ufficiale giudiziario versa, per ciascun protesto, una media del diciotto-diciannove per cento all'ufficio dell'ufficiale giudiziario.

PENNACCHINI. Perché del diciotto-diciannove per cento, quando la legge prescrive il dieci per cento?

DE GRAZIA. La legge prescrive il dieci per cento ma questo importo viene, peraltro, sempre superato.

Riterrei che all'aiutante ufficiale giudiziario, addetto alle notifiche, si potrebbe affidare una competenza specifica ed autonoma. È vero che il Governo ci ha presentato tre soluzioni in alternativa; ma noi, all'interno di queste, potremmo prevedere quella competenza specifica di cui ho parlato.

Non nascondiamoci un'altra serie di preoccupazioni: spesso vengono fatte delle denunce, all'interno degli stessi uffici dell'ufficiale giudiziario, il quale, magari, non si serve di uno o due presentatori, ma di decine.

Potrei, al riguardo, citare qualche fatto di cronaca. A Napoli, per esempio, nello scorso anno, si sono avute alcune denunce contro ufficiali giudiziari che, in una rimessa, avevano creato una vera industria del protesto servendosi di 30-40 presentatori...

A Roma, accadono ugualmente cose del genere.

Il tutto sta a dimostrare come l'ufficiale giudiziario si serva dei presentatori al solo scopo di incrementare il proprio guadagno. Noi, perciò, dovremmo, a mio avviso, rivedere prima di tutto il rapporto numerico fra ufficiali giudiziari e aiutanti, quindi riconoscere la competenza specifica di cui parlavo, entro una certa cifra, all'aiutante ufficiale giudiziario. Potremmo, ad esempio, arrivare alle 15-20.000 lire. Tanto più che il costo per il protesto dell'effetto cresce proporzionalmente col crescere del valore dello stesso.

PENNACCHINI. Credo che si tratti di 40 lire di costo per effetto fino a 50.000 lire, e di 60 lire per effetti da 50.000 lire in poi...

DE GRAZIA. Mi sembra che si vada da minimi di 500 lire a 2.500-3.000 lire. Comunque, quello su cui mi pare di dover insistere, è la necessità di riconoscere proprio una competenza specifica all'aiutante ufficiale giudiziario. Non mi sembra che la prima tesi, illustrata dal Sottosegretario, la fornisca....

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La dà senz'altro.

PRESIDENTE. La dà senz'altro, nei limiti di una competenza specifica ed autonoma che viene demandata, per la realizzazione pratica del servizio di cui trattasi, ai presidenti della Corte d'appello.

AMATUCCI. Dobbiamo essere grati al sottosegretario Misasi per l'ampiezza e la ricchezza dei dati fornitici e delle tre ipotesi di soluzione. Per quanto concerne la prima cioè la creazione della figura dell'aiuto notaio, sono decisamente contrario come sono anche contrario a fissare dei limiti di valore variabili da zona a zona affidandone la determinazione al primo presidente della Corte d'appello.

Dobbiamo dar vita a norme che abbiano il carattere della chiarezza e della uniformità su tutto il territorio dello Stato. Non possiamo mettere il cittadino italiano nelle condizioni di dover, ogni anno, andare a chiedere quanto occorra corrispondere all'ufficiale giudiziario, quanto al notaio, quanto all'aiutante ufficiale giudiziario a seconda delle zone ove si trova a risiedere.

Per quanto concerne la proposta, relativa alla percentuale in valore da riconoscere all'aiutante ufficiale giudibiario, pare a me che il 25 per cento di cui parlava il sottosegretario Misasi, sia veramente eccessivo. Si pensi, che su un effetto di 1.000 lire, arriveremmo a 250 lire! I notai, domando, sull'introito dei protesti, debbono o no fare il versamento di un'aliquota percentuale alla Cassa del notariato?

PRESIDENTE. Certamente.

AMATUCCI. In questo caso, allora, il notaio verrebbe, in pratica, a percepire molto meno di quel che introitano altre categorie, che non sono tenute al versamento della aliquota predetta.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si è impegnato a fare uno studio approfondito, che speriamo possa essere presto concluso, per giungere alla effettiva parificazione delle tariffe. In quella sede, sarà affrontata l'intera situazione...

AMATUCCI. ... in modo da eliminare quelle forti sperequazioni che potrebbero sussistere tra ufficiale giudiziario e notaio.

Altro punto: gli aiutanti ufficiali giudiziari. Bisognerà studiare il modo più adatto, ma senza dubbio è necessario regolare la loro posizione. Poco fa il collega ha citato quel famoso scandalo di Napoli, conclusosi con il trasferimento di cinquanta ufficiali giudiziari. Questo scandalo aveva come fondamento proprio il vergognoso trattamento che gli ufficiali giudiziari imponevano agli aiutanti.

È su questo punto, dunque, che ho voluto fissare la vostra attenzione perché, come poco fa ha dichiarato il sottosegretario, in un prosieguo di tempo, arrivando alla stesura di una formulazione definitiva, si possano eliminare queste preoccupazioni e questi pericoli.

MARTUSCELLI. Credo che non ci resti che prendere atto con piacere del proposito manifestato dal Governo di unificare al più basso livello possibile il costo medio dei protesti.

Sono d'accordo sulle obiezioni mosse alla competenza per valore degli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita dalla legge, in quanto, effettivamente, le condizioni economiche sono diverse da zona a zona: per esempio, le cambiali al di sotto delle 5 mila lire nel nord forse neanche esistono più, mentre costituiscono la maggioranza dalle nostre parti.

Non sono d'accordo nel delegare ai primi presidenti di corte d'appello la competenza a fissare questi limiti sia perché il provvedimento avrebbe un valore giuridico esterno, ed anche per l'obiezione mossa dal sottosegretario (cioè che all'interno della circoscrizione di una stessa Corte d'appello sono diverse le condizioni da zona a zona).

Per quanto riguarda i limiti di competenza all'interno delle tre categorie, in linea di massima sono d'accordo. Però mi pare che con il sistema prospettato non si elimini l'inconveniente principale che vogliamo eliminare: cioè, restando la competenza autonoma degli uffifficiali giudiziari, naturalmente permane per questa categoria la necessità di servirsi dei presentatori. Proprio perché sono contro questo istituto chiedo una competenza specifica, autonoma, degli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto sono i più idonei a svolgere questo servizio e lo fanno effettivamente, anche se molte volte ne sono esclusi soltanto perché qualche ufficiale giudiziario – qualcuno, dico, senza voler criticare la categoria – economizza con l'utilizzare un presentatore invece di un aiutante. Penso quindi che si potrebbe stabilire questa ripartizione affermando la competenza autonoma degli aiutanti ufficiali giudiziari, e la competenza del capo dell'ufficio giudiziario a stabilire la ripartizione in valore dei protesti da elevare, ma non la ripartizione dei proventi. Si potrebbe dire: per esempio, fino a quindicimila lire è competente l'aiutante ufficiale giudiziario, e al di sopra di quel limite l'ufficiale giudiziario; con questa differenza, però, rispetto alla proposta del Governo: che la competenza dell'aiutante ufficiale giudiziario non deriva dall'ufficiale giudiziario, ma è una competenza autonoma, posta sullo stesso piano.

Però la ripartizione dei proventi come sarebbe modificata dall'uso dei presentatori? Il presentatore guadagnerebbe autonomamente, quindi gli ufficiali giudiziari, quanto meno, conserverebbero questo strano potere di scegliersi i presentatori; quello che resta sarebbe la somma da ripartire. Questo mi sembra un inconveniente. Il collega Pennacchini indubbiamente ha studiato a fondo il problema, e ci potrà aiutare per superare questi dubbi.

Mi pare che l'introduzione dei presentatori sia da scartare utilizzando quelli che sono i più idonei ad essere utilizzati, cioè gli aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Mi pare che, a questo punto, sia necessario pregare il Governo di approfondire ulteriormente lo studio già avviato. Siamo tutti d'accordo sulla unificazione delle tariffe; il Governo non ha che da fornirci le relative indicazioni tecniche per il definitivo esame delle norme.

Sulla questione dei limiti delle competenze si è avuto, nei vari interventi, un orientamento favorevole alla soluzione che si basa sulla percentuale dei proventi, quindi dipendenza dell'aiutante dall'ufficiale giudiziario.

BISANTIS. Secondo il mio punto di vista, gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno una figura ben definita nell'attuale legislazione, una competenza ben specifica: esercitano un'attività che è di semplice aiuto, di coadiuvatori degli ufficiali giudiziari. Nella legge attuale è prevista la possibilità che il primo presidente della Corte d'appello demandi, anche agli aiutanti ufficiali giudiziari, la possibilità di elevare protesti, indipendentemente dal valore degli effetti; quindi, se necessario, gli aiutanti ufficiali giudiziari possono svolgere anche questa attività (ma sempre inquadrata nell'ambito dell'attività degli ufficiali giudiziari, i quali restano i responsabili). La differenza circa gli emolumenti deriva anche dal fatto che gli aiutanti ufficiali giudiziari non hanno l'obbligo della tenuta del registro cronologico, non hanno il registro dei protesti e, quindi, questi specifici diritti devono essere sempre esatti dagli ufficiali giudiziari. Perciò gli aiutanti, quando elevano il protesto, hanno tutte le mansioni e le facoltà ed i diritti che derivano dalla elevazione del protesto, salvo, poi, gli emolumenti.

PRESIDENTE. La Commissione – al di fuori della voce del collega Bisantis che ha richiamato l'attenzione sulla inopportunità di una competenza esclusiva degli aiutanti ufficiali giudiziari – è favorevolmente orientata a concedere una determinata autonomia agli ufficiali giudiziari nella elevazione dei protesti.

L'articolo che il rappresentante del Governo ci ha letto oggi, relativamente alla suddivisione in percentuale dei proventi, non cor-

risponde a quella impostazione che avevamo dato nella precedente seduta al problema.

Quindi, mi pare opportuno pregare il Governo di consegnarci il testo scritto dell'articolo per esaminare bene la delimitazione di competenza da attribuire agli aiutanti ufficiali giudiziari.

PENNACCHINI. Mi pare che sia bene far emergere i punti di accordo che si sono manifestati in questa discussione: 1) parificazione delle tariffe e riduzione dei costi dei protesti; 2) esclusione del sistema di una riserva di competenza; 3) possibilità di effettuare una riserva percentuale non sui proventi, ma sulla massa cambiaria.

Dove comincia a sorgere il disaccordo, almeno mi pare, è su questo punto: questa competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari deriva *ope legis* oppure è subordinata alla delega da parte degli ufficiali giudiziari?

BISANTIS. Nell'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari è richiamato l'articolo 35 per cui l'emolumento deve andare all'ufficiale giudiziario, per quello che gli spetta. Io non sono contrario ad un certo indirizzo. Ho qui la proposta del senatore Jodice presentata all'altro ramo del Parlamento, che mira alla unificazione delle tariffe degli aiutanti e degli ufficiali giudiziari.

PENNACCHINI. Siamo d'accordo su una riserva percentuale da lasciare agli aiutanti ufficiali giudiziari. Il dissenso sorge sulla provenienza di questa competenza: se cioè derivi – come deriva – dall'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e quindi dalla delega del capo dell'ufficio giudiziario, oppure se sia una competenza autonoma, senza bisogno di deleghe, fino all'ammontare di quella determinata percentuale della massa cambiaria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che, se vogliamo affrontare il problema dei limiti di competenza fra una categoria rispetto ad un'altra, il problema sia semplice: o percentuale sulla massa del valore o percentuale sulla massa dei proventi. Questo è il punto da esaminare.

La nostra prima proposta è per una competenza per valore, per cui si può fissarla entro un limite massimo, con tutti gli inconvenienti che naturalmente ne derivano. Ma questa competenza per valore delimita con precisione le competenze, e le delimita non solo nei confronti dell'ufficiale giudiziario ma fa della percentuale un fatto interno fra l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario.

Con la tesi che prospettiamo, e che è la più razionale, c'è il problema della percentuale da risolvere, e possiamo star certi che in base alle soluzioni che saranno prese su questo punto si sistemerà anche il problema dei presentatori.

Non so se sono nel vero, ma non vedo grosse difficoltà.

CACCIATORE. Credo che il sistema migliore sia quello della competenza per valore; perché non bisogna dimenticare che, quando vi è un protesto, dietro vi sono le banche. Infatti, è molto raro che un privato vada direttamente dal notaio o dall'ufficiale giudiziario per consegnare un effetto per il protesto. Ora, se riusciamo a trovare un criterio preciso in base al valore, la banca automaticamente sarà in grado di fare la distribuzione dei titoli, in quanto tiene gli effetti raggruppati per giorno di scadenza.

In questo modo non arriveremo alla subordinata, che mette in pericolo quell'autonomia che, nella seduta precedente, avevamo affermato di voler proteggere.

MARTUSCELLI. Desidero muovere alcune obiezioni alle tesi illustrate dal sottosegretario. Qui non è soltanto un problema di percentuali o di rendere autonomo un aiutante ufficiale giudiziario, oppure di attribuire la competenza esclusivamente agli ufficiali giudiziari, dai cui affari gli aiutanti trarrebbero un certo vantaggio. Concretamente, se tutto questo si attuasse (e non si parla qui a fini soltanto economici, di categoria, ma a fini di interesse generale), i protesti li farebbero i presentatori degli ufficiali giudiziari. Gli aiutanti, perciò, verrebbero utilizzati solo e quando gli ufficiali giudiziari lo ritenessero opportuno. Dunque, ripeto, concretamente, i protesti verrebbero effettuati dai presentatori con gli inconvenienti che è possibile immaginare, dal momento che, a parte questa ripartizione generale, l'aiutante ufficiale giudiziario potrebbe conseguire qualche vantaggio economico facendo il presentatore.

Per quanto concerne la competenza per valore, mi sembra che questo sia il criterio migliore anche se non utilizzabile, ovviamente, al cento per cento. Sono contrario al principio dell'intervento del primo presidente di Corte di appello che con un atto amministrativo determinerebbe degli effetti giuridici obiettivi. Ma, nel caso di cui trattasi, tutto potrebbe essere stabilito dalla legge stessa ed allora, il limite delle 15.000 lire sarebbe insufficiente. Nel caso, cioè, di una competenza per valore stabilita dalla legge, dovremmo portare il limite stesso almeno a 20.000 lire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per quanto concerne il punto, relativo alle tariffe, aspettiamo il progetto ed i dati che gli uffici del Ministero ci forniranno; giudicheremo allora della portata del progetto stesso.

Tenendo conto della preoccupazione di tutta o di una parte della Commissione, a proposito della necessità di stabilire una competenza, autonoma per gli ufficiali giudiziari, pregherei il sottosegretario di portarci il testo articolato delle due soluzioni. Innanzi tutto, quella che ci ha presentato oggi, divisa in due parti, per quanto riguarda il valore, con un approfondimento circa la possibilità di stabilire, in sede legislativa, senza demandarla all'autorità giudiziaria, la delimitazione. È evidente che tutti i colleghi sono autorizzati a presentare, al riguardo, emendamenti. Non è un impegno che assumiamo nei confronti del Governo, né che il Governo assume nei nostri confronti. Si tratta di uscire, e bene, da una delle situazioni più difficili che ci si sia presentata durante questi anni di lavoro e penso che solo una valida collaborazione fra Parlamento ed esecutivo ci possa aiutare.

Se, poi, per differenti valutazioni politiche, tale collaborazione sfumerà, la Commissione prenderà le sue decisioni. La seconda soluzione che il sottosegretario dovrebbe cortesemente portare, si riferisce alla espressa richiesta della quasi totalità della Commissione, per una suddivisione delle competenze sull'ammontare globale dei protesti e non in base a percentuale. Discuteremo quindi su questi problemi e se esistano nel senso indicato dall'onorevole sottosegretario.

Desideravo, a questo punto, far rilevare al deputato Martuscelli, che aveva espresso delle preoccupazioni circa l'assegnazione di presentatori agli ufficiali giudiziari ed alla possibile rivalità che si verrebbe a creare con gli aiutanti, che questo problema della concorrenza non sussiste in quanto l'ufficiale giudiziario, dovendo dare il 25 per cento, sul globale, all'aiutante ufficiale giudiziario, utilizzerebbe in pieno quest'ultimo pur di risparmiare sul presentatore. Comunque è un problema da affrontare.

Se i colleghi sono d'accordo, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 30 luglio 1943, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni » (2529).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bernardi, Bisantis, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Cariota Ferrara, Coccia, De Florio, De Grazia, Del Castillo, Fortuna, Galdo, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Sforza, Sgarlata Marcello, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Cavallaro Francesco.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI